

Codice A1419A

D.D. 8 ottobre 2021, n. 1498

"FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1498/A1419A/2021

DEL 08/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 2667 del 05.02.2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO" di Torino, Via Meucci, 4;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 28.09.2009 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 932;

vista la nota prot. n. 13735 del 12.05.2020 con la quale sono stati fatti dei rilievi circa la configurazione dell'organo di amministrazione della fondazione medesima, disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

vista la nota prot. n. 18749 del 22.06.2020 con la quale la Fondazione ha richiesto dei chiarimenti circa quanto rilevato;

vista la nota prot. n. 19825 del 01.07.2020 con la quale sono stati forniti i chiarimenti di cui sopra;

vista la nota prot. n. 30816 del 12.10.2020 con la quale l'Ente ha comunicato l'intenzione di avviare l'iter di approvazione di un nuovo statuto considerando decaduta la precedente istanza di modifica statutaria;

vista la nota del 29.06.2021 acquisita in pari data al prot. n. 23704, con la quale è stata presentata nuova istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone giuridiche del nuovo statuto della Fondazione oggetto del presente provvedimento;

Il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo come da atto rep. n. 172740 in data 10.06.2021, registrato a Torino in data 10.06.2021 al n. 29997/1T, a rogito del Dott. Pietro BOERO, Notaio In Torino, al fine di modificare alcuni articoli dello statuto, in accoglimento delle osservazioni formulate dall'Amministrazione scrivente, in particolare quelli afferenti gli organi della Fondazione;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del del nuovo Statuto della "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO", con sede in Torino, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere al n. 932 del Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [statuto_per_dd_Fond._Cultura.pdf](#)

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Statuto Fondazione per la Cultura Torino

Articolo 1 – Denominazione

La "Fondazione per le Attività Musicali", costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO".

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Natura della Fondazione

La Fondazione:

1. ha natura di fondazione di partecipazione;
2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale;
3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
4. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;
5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;
6. è apolitica e apartitica;
7. ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 5 –Socie e soci della Fondazione

1. È socia Fondatrice la Città di Torino.
2. Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle persone che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi (nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo), ovvero mediante la loro attività.
3. La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Per il caso in cui la qualifica di socio o socia Partecipante derivi non dal versamento di un contributo, ma dal conferimento di beni o dalla prestazione di servizi, spetta al Consiglio direttivo stabilire i criteri relativi alla conservazione della qualifica stessa.
4. Le socie e i soci partecipanti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

Articolo 6 – Scopi della Fondazione

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di

Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale.

In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città.

E' finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico- artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese.


E' scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente statuto.

La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.

Articolo 7 – Attività della Fondazione

Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione;
- (ii) organizza festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale;
- (iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;
- (iv) stipula convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino;
- (v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, simili o compatibili con quelle della Fondazione;
- (vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale;
- (vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati;
- (viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix;
- (ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro;
- (x) svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.



Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio indisponibile, compost dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice, che può essere incrementato dalla Fondatrice stessa;
- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari;
- dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti relativi a proprie manifestazioni ed iniziative, e ricavati da servizi od ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
- dai contributi conferiti da Socie e Soci;
- dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Articolo 9 – Utilizzo del Patrimonio

Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare:

- (i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;
- (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;
- (iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.

Articolo 10 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- la o il Presidente;
- il Revisore Unico o la Revisora Unica.
- il Comitato Partecipanti

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri: il o la Presidente, nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino.

Del Consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità:

- se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio direttivo;
- se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio direttivo due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso.

Le e i componenti del Consiglio direttivo differenti da Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominate e nominati per un massimo di due mandati.

Qualora una o un componente del Consiglio direttivo di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la socia Fondatrice stessa.

Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio direttivo, con le modalità indicate nel comma 2 mantenendo inalterati i termini di durata del mandato.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad una o più persone componenti il Consiglio oppure alla Segretaria o Segretario Generale della Fondazione.

Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale;
- (ii) delibera annualmente la programmazione delle attività e approva i progetti e le iniziative proposte dalla socia Fondatrice, da socie e soci Partecipanti o anche da soggetti terzi;
- (iii) delibera eventuali modifiche statutarie;
- (iv) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche.
- (v) nomina e revoca il Segretario o Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone i compiti, la qualifica professionale, la retribuzione, la durata dell'incarico e le deleghe;
- (vi) al fine di attuare le finalità del presente statuto può dotarsi di professionalità legate all'attività di fundraising;
- (vii) può nominare direttrici e direttori artistici, editoriali e persone esperte negli ambiti di attività della Fondazione, al fine di valorizzare e coadiuvare la realizzazione di manifestazioni culturali di particolare complessità e rilievo; i compiti e l'eventuale retribuzione di questi soggetti verranno stabiliti di volta in volta nell'atto di nomina;
- (viii) può istituire comitati scientifici e di indirizzo;
- (ix) può istituire unità di progetto;
- (x) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- (xi) delibera l'accettazione delle somme e dei beni mobili e immobili che vengono a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione;
- (xii) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili

Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno tre giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore.

Il Consiglio all'inizio della riunione nomina una segretaria o un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente del Consiglio, più anziana tra quelle nominate dalla Città di Torino.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone



componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due componenti di nomina della socia Fondatrice. Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio.

In caso di parità di voti espressi, prevale quello della o del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi, tra i e le componenti, ne fa le veci.

Delle riunioni si redige processo verbale su apposito libro bollato e vidimato, sottoscritto dal Presidente e dalla segretaria o segretario verbalizzante la seduta.

Articolo 14 – Presidente

La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative e in essa si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità cittadina, nazionale e internazionale.

La o il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri del Consiglio stesso. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione;
- c) previa deliberazione del Consiglio, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie;
- d) può nominare procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti;

La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo.

Articolo 15 –Revisora Unica o Revisore Unico

La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel registro dei revisori e delle revise contabili.

Il Revisore o la revisora:

- accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli;
- resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato o rinominata una sola volta;
- è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile.

Articolo 16 - Comitato Partecipanti

Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, su accettazione all'unanimità del Consiglio Direttivo, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro e/o servizi.

Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri in Consiglio Direttivo (con le modalità di cui all'art. 11), il quale dovrà nominarli.

Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:

- monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione;

- promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
 - individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
- Il funzionamento del Comitato Partecipanti e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario o la Segretaria Generale scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica.

Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, la natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.

La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio direttivo, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora con il o la Presidente e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. Predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo

I Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art. 12 punto (viii) del presente Statuto (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì le funzioni e i compiti, a seconda dell'attività istituzionale o della manifestazione nell'ambito delle quali le funzioni e i compiti stessi vengono ad essi attribuiti.

In ogni Comitato è prevista la figura della o del Presidente, che è anche responsabile del Comitato stesso.

Ogni componente di ciascun Comitato, nonché il o la Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il tempo che il Consiglio Direttivo stesso stabilisce all'atto della nomina, salvo cessazione anticipata dalla carica per dimissioni o per motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Le attribuzioni e i poteri della o del Presidente del Comitato sono definiti nell'atto di nomina dello stesso.

Ogni Comitato può stabilire con proprio atto deliberativo le regole relative al proprio funzionamento interno, previo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo.

I Comitati possono avvalersi di Unità di progetto.

Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Unità di progetto

Le Unità di progetto di cui all'art. 12 punto (ix) del presente Statuto possono essere istituite dal Consiglio Direttivo della Fondazione per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa.

Le modalità organizzative delle Unità di progetto sono disciplinate da regolamento approvato dal



Consiglio Direttivo in coerenza con il regolamento generale.

Le Unità di progetto possono prevedere la figura di responsabile di progetto con deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo e possono prevedere un direttore o una direttrice in ambito artistico/scientifico.

Lo scioglimento anticipato delle Unità di progetto è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Documento programmatico

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il documento programmatico relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre.

Articolo 21 – Bilanci preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei principi e alle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora o del Revisore contabile.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.

Articolo 22 – Scioglimento

La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio Direttivo nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.

VISTO PER INSERZIONE E DEPOSITO:

Torino, dieci giugno duemilaventuno

In originale firmato:

Chiara Appendino

Pietro Boero notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme
ed ai suoi allegati, nei miei rogiti; consta di sette fogli.

Torino, 11 giugno 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P. M. S.', written in a cursive style.